



LA RIPRODUZIONE DEI MODELLI di Fabrizio Lemme

E' in corso la catalogazione delle opere di Sirio Tofanari, un interessante scultore animalista, fiorito tra la fine del sec. XIX e la prima metà del sec. XX (v. numero di marzo di questa rivista).

Tofanari eseguiva dei **modelli** (in se stessi, cosa diversa dai **calchi**, destinati oggettivamente alla riproduzione ed alla moltiplicazione senza ulteriore intervento dell'artista) raffiguranti animali; da essi ricavava esemplari in bronzo, normalmente con il procedimento della c.d. "cera persa" ed intervenendo personalmente sui singoli pezzi.

Una fonderia fiorentina possiede tali modelli e dagli stessi tuttora ricava nuovi esemplari, pur essendo lo scultore da tempo deceduto.

E' in atto una lite, avanti la Corte d'Appello di Firenze, tra la nipote dell'artista e la fonderia fiorentina e in questo contenzioso si trattano alcuni problemi che, per il loro interesse generale, vorrei qui brevemente esporre.

Innanzitutto si discute se sia lecito riprodurre esemplari di un artista defunto, senza menzionare che gli stessi non sono stati realizzati con l'intervento dell'autore.

Al riguardo, io sarei dell'opinione che i singoli "pezzi" riprodotti dai modelli originali senza vi abbia preso parte l'artista debbano specificare questo non trascurabile dettaglio, per evitare l'inganno agli ignari acquirenti.

Si discute, ancora (e l'argomento ha una valenza a monte di quello che precede), se il diritto di riproduzione di un modello in cera o gesso sopravviva alla morte dell'artista e possa, addirittura, dopo un tale evento, essere ceduto a terzi.

E qui il problema si fa più complesso. L'art. 109 della Legge sul Diritto d'Autore (22.4.1941 n. 633) recita, al capoverso, che *"la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempre che tale facoltà spetti al cedente"*. L'art. 110 prosegue: *"La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto"*.

E' provato, in giudizio, che Sirio Tofanari curava personalmente la riproduzione dei suoi animali in bronzo, intervenendo su ogni singolo esemplare.

Non è provato che il Tofanari abbia stipulato un contratto scritto, quando ha lasciato i modelli presso la fonderia fiorentina.

La nipote dell'artista deduce nell'ordine: nella specie, attese le specifiche modalità della riproduzione, il possesso dei modelli non legittima la loro riproduzione, che doveva essere assentita, di volta in volta, da parte dell'artista; comunque, sempre per le specifiche modalità della riproduzione, il possesso dei modelli non legittima la riproduzione, almeno a far data dalla morte dell'artista; inoltre, non essendovi



una prova scritta della cessione del diritto di riproduzione, è da escludere che la fonderia fiorentina possa esercitare un tale diritto. Invertendo l'ordine degli argomenti e sintetizzando al massimo le mie opinioni, io riterrei:

l'art. 110, collocato subito dopo l'art. 109, dovrebbe essere interpretato nel senso che l'esigenza della prova scritta sussista anche in capo al possessore del modello. In altri termini, il diritto di riproduzione non compete automaticamente per il fatto del possesso del modello, ma deve essere legittimato da una cessione per iscritto;

nella misura in cui sia provato che il Tofanari interveniva **sempre** nella riproduzione dei bronzi, è da ritenere il possesso dei modelli - **in se non contemplati nell'art. 109 prima richiamato** - non legittimi la loro riproduzione e comunque un tale diritto non può andare oltre la morte dell'artista, attesa l'impossibilità del suo consenso ad un'operazione non certo ovvia né semplice, come è quella del procedimento della cera persa;

comunque, il diritto di riproduzione non può protrarsi *ad infinitum*, con la cessione a terzi dei modelli, in quanto dovrebbe ritenersi, a tutela dell'autore, che un tale diritto sia stato conferito solo al soggetto cui egli ha coscientemente attribuito il possesso. Queste le problematiche, come si suol dire, "*sub judice*".

La Legge sul Diritto d'Autore, pur essendo stata formata (scusate il *calembour*) da un illustre autore come Eduardo Piola Caselli, non brilla sempre di particolare chiarezza. Conosco solo una legge, in materia di Beni Culturali, veramente e magistralmente esemplare: la n. 1089 del 1939 che porta il nome di Giuseppe Bottai ma venne elaborata da Santi Romano, indubbiamente il più grande studioso di diritto pubblico del Novecento, assistito da un notevole storico dell'arte, come Giulio Carlo Argan.

Lo scempio recentemente fattone nel c.d. Codice Urbani suscita per questo una ancora maggiore indignazione.